

N. 1914/2016 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Marina Marchetti

Presidente

Dott. Giuseppe Blumetti

Consigliere

Dott. Marisa G. Nardo

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello:

DA

CONSORZIO QUARTIERE AFFARI (C.F. 12833270155) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Maria Capè (C.F. CPAPMR67C18F205L), presso il cui studio in Milano, Via Orefici n. 2, è elettivamente domiciliato;

appellante

CONTRO

ASIO S.R.L. (P.I. 13232740152) - in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati Fiorenza Resta (C.F. RSTFNZ55A50D612), Marina Santarelli (C.F. SNTMRN56T52H501F) e Gerardo Mascolo (C.F. MSCGRD81A10F839Z), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marina Santerelli in Milano, Via Del Lauro n. 7;

appellata



ASTALDI S.P.A. (C.F. 00398970582) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Frau (C.F. FRARSN70S54D883X), presso il cui studio in Milano, Via A.M. Grancini n. 8, è elettivamente domiciliata;

appellato

EDILTECNO RESTAURI s.r.l. (C.F. 04173040157) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. Olivo Rinaldi (C.F. RNLLVO55H06E627S), presso il cui studio in Lodi, Via Gabba n. 7, è elettivamente domiciliata;

appellata ed appellante incidentale

SA-FER S.p.A. (C.F. 82001420171) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati Gaetano Pittalà (C.F. PTTGTN31R10C568X) e Sabrina Pittalà (C.F. PTTSRN74A51F205V), presso il cui studio in Milano, Via Luciano Manara n. 7, è elettivamente domiciliata;

appellata

GENERALI ITALIA – già ALLEANZA TORO S.p.A. – (C.F. 00409920584) - a mezzo della propria mandataria e procuratore speciale **GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.c.p.A.** (C.F. e P.I. 07833760015) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. Adriana Morelli (C.F. MRLDRN52P48F205X), presso il cui studio in Milano, Via Curtatone n. 6, è elettivamente domiciliata;

appellata

SCHIATTI CLEMENTE (C.F. SCHCMN34A17D286V) –rappresentato e difeso dall'Avv. Avio Giacobelli (C.F. GCVVAI55B22G478T), presso il cui studio in Milano, Piazza Argentina n. 1, è elettivamente domiciliato;

appellato

ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED - (P.I. 04766720967) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Luigi Pantaleo (C.F. PNTNRL80S29F205J) e David Maria Marino



(C.F. MRNDDM71E28F205S), presso il cui studio in Milano, Via Della Posta n. 7, è elettivamente domiciliata;

appellata

FINZI BRUNO (C.F. FNZBRN53E25F205E) – rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Scotti Camuzzi (C.F. SCTPLA65M70C933W), presso il cui studio in Milano, Corso Magenta n. 76, è elettivamente domiciliato;

appellato

ALLIANZ S.p.A. (P.I. 05032630963) – in persona del legale rappresentante *pro tempore* - rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Nicita (C.F. NCTGNN66T26F205U), presso il cui studio in Milano, Via Freguglia n. 2, è elettivamente domiciliata;

appellata

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti all'udienza del 13.07.2017 precisavano le seguenti conclusioni:

Per CONSORZIO QUARTIERE AFFARI:

“voglia la Corte Ill.ms, *contrariis reiectis*:

In via principale:

1) in totale riforma della sentenza N. 12207/2015 del Tribunale di Milano, **condannare** la **ASIO S.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Siena, Via Massetana Romana n. 2, codice fiscale e partita IVA 13232740152, nonché la **Astaldi S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, codice fiscale 00398970582, in solido fra loro, a risarcire al Consorzio Quartiere Affari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, codice fiscale 12833270155, l'importo di **Euro 507.000,00**, oltre ad I.V.A. ed altri oneri di legge, oltre a tutti gli ulteriori danni che derivassero al Consorzio a causa ed in conseguenza dei vizi e dei difetti accertati dal CTU, così come accertati in corso di causa;



In via subordinata:

2) nella denegata ipotesi in cui l'appello non venisse accolto, previo accertamento della infondatezza delle relative chiamate in causa, in parziale riforma della sentenza N. 12207/2015, **condannare** le singole convenute e/o le singole terze chiamate al pagamento delle spese e dei compensi per i due gradi di giudizio dei terzi da ciascuna parte rispettivamente chiamati in causa o, in via ulteriormente subordinata, dichiarare compensate tali spese nei due gradi di giudizio;

In ogni caso:

3) con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.”

Per ASIO s.r.l.:

“Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- **In via preliminare**, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso appello per la mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. ovvero ex art. 345 c.p.c. per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta;

- **in subordinata**, nel merito, rigettare l'avverso Appello, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni diffusamente esposte;

- **in via di ulteriore subordine**, dichiarare nulla, e comunque respingere, la domanda attrice in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e totalmente carente di prova per tutti i motivi esposti in narrativa; - **in via di estremo subordine** per l'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attrice ed in via riconvenzionale nei confronti dell'altra convenuta Astaldi e nei confronti dei terzi chiamati Ing. Clemente Schiatti e Ing. Bruno Finzi, ritenuta la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. della impresa appaltatrice Astaldi, in concorso con l'Ing. Clemente Schiatti, quale progettista dei lavori appaltati nonché dell'Ing. Bruno Finzi, quale direttore dei lavori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, e cumulativamente in solido fra loro, in relazione ai gravi difetti di costruzione che dovessero essere riscontrati nella realizzazione dei parcheggi interrati oggetto della presente controversia, dichiarare i suddetti, così come ogni altra parte della quale all'esito del giudizio dovesse risultare



accertata la responsabilità nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c., obbligati a tenere indenne e manlevare Asio per qualsiasi pretesa fatta valere dal Consorzio attore a fronte dei difetti di cui sopra, e comunque per qualsivoglia altra causale, con condanna di Astaldi, dell'Ing. Clemente Schiatti e dell'Ing. Bruno Finzi, o comunque di qualsiasi altra parte ritenuta responsabile, al pagamento diretto alla parte attrice di tutte le somme che dovessero essere in favore di questa liquidate, con corrispondente liberazione di Asio;

- **infine**, per il caso denegatissimo di condanna di Asio al pagamento di qualsiasi somma in favore del Consorzio attore, per qualsivoglia causale, condannare Astaldi, l'Ing. Clemente Schiatti e l'Ing. Bruno Finzi, o comunque qualsiasi altra parte ritenuta responsabile, in solido fra loro o subordinatamente ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a rimborsare Asio per le somme pagate al Consorzio, con interessi di legge dalla data del pagamento fino al soddisfo nonché maggior danno ex art. 1224 c.c.;

In via istruttoria, richiamate le produzioni documentali eseguite, nell'ipotesi che l'avverso appello non dovesse essere rigettato allo stato degli atti, si confermano tutte le deduzioni e richieste istruttorie già formulate, da intendersi qui ritrascritte, ivi incluse (i) quella relativa alla rinnovazione delle operazioni peritali, o quantomeno la riconvocazione del CTU per specifici chiarimenti e precisazioni in ordine a tutti i rilievi formulati da Asio, anche tramite il proprio CTP sui profili già evidenziati in atti; (ii) la richiesta di interrogatorio formale del legale rappresentante del Consorzio Quartiere Affari nonché la prova per testi ed ordine di esibizione articolate nell'acomparsa di costituzione nonché nelle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c., 6° comma n. 2 e 3 (iii)

Con la precisazione che si intendono espressamente richiamate e riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni e difese svolte in primo grado, nessuna esclusa od eccettuata, anche per quanto riguarda i profili nel presente atto non trattati (e non ritrascrivibili per esigenze di contenimento) in quanto non ricompresi nella decisione impugnata.



- Con vittoria di spese ed onorari di causa, maggiorati di rimborso spese”

Per ASTALDI S.P.A.:

“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,

A) In via principale:

rigettare l’appello proposto dal Consorzio Quartiere Affari e confermare tutte le statuizioni della sentenza impugnata, anche con ordinanza-filtro ex art. 348bis c.p.c., o con sentenza semplificata ex art. 281sexies c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella Parte I della comparsa di costituzione e risposta di Astaldi S.p.A.;

B) In via subordinata:

1) dichiarare l’appello incidentale proposto da Ediltecnò Restauri S.r.l. contro Astaldi S.p.A. (subordinatamente all’accoglimento del secondo motivo d’appello principale) improponibile e/o inammissibile per assoluta carenza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., per difetto d’interesse, e/o ex art. 348 bis, 1° co., c.p.c., e comunque rigettarlo;

2) sulla base delle deduzioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta, nonché di tutte le domande, eccezioni, difese e deduzioni formulate in primo grado ed in questa sede integralmente reiterate, salve ulteriori difese e deduzioni nei termini di legge, assunti se del caso i più opportuni provvedimenti ex art. 356 c.p.c., dichiarare che tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti di Astaldi S.p.A., sia nella precedente che nella presente fase di giudizio, sono **inammissibili e/o infondate**, in ogni caso dichiarando che **nulla è dovuto da Astaldi S.p.A., ad alcuno e ad alcun titolo, in relazione ai fatti di cui è causa;**

3) in subordine al mancato accoglimento delle domande di cui sopra, previa adozione degli eventuali più opportuni provvedimenti ex art. 356 c.p.c., accertare e dichiarare le concorrenti responsabilità del Consorzio Quartiere Affari, della Asio S.r.l., del progettista (Ing. Schiatti), di Ediltecnò Restauri S.r.l., di Sa-Fer S.p.A. e/o delle altre imprese intervenute nei luoghi di cui è causa, e per l’effetto separare e determinare le quote di responsabilità di ciascuno di tali soggetti, dichiarando – in ipotesi – il marginalissimo ed indipendente apporto causale della condotta di Astaldi S.p.A. e



liquidando, se del caso anche in via equitativa, la somma che fosse per tale titolo dovuta al Consorzio Quartiere Affari da Astaldi S.p.A. senza vincolo di solidarietà con gli altri soggetti;

4) nella denegata ipotesi di condanna solidale, dichiarare altresì il diritto di regresso di Astaldi S.p.A. ex art. 2055, 2° co., c.c., nei confronti degli altri coobbligati e dei rispettivi garanti, per tutte le somme che la medesima Astaldi S.p.A. fosse richiesta di pagare al Consorzio Quartiere Affari oltre l'importo ad essa specificamente addebitabile;

5) in via istruttoria, e sempre in subordine al mancato accoglimento delle domande di cui sopra, si chiede l'ammissione di tutte le istanze formulate dalla scrivente nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (pagg. 9-10, 12-13, 14, 16 e 17) ed ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. (pagg. 4, 5 e 6), che non vengono qui ritrascritte per mera esigenza di sintesi ed economia processuale.

Con vittoria di spese ed emolumenti di difesa, anche nei confronti dei terzi chiamati.”

Per EDILTECNO RESTAURI s.r.l.:

“Voglia la Corte d'Appello di Milano, *contrariis reiectis* così giudicare:

A) in *limite litis*, stante la manifesta infondatezza delle ragioni di impugnazione svolte da CONSORZIO QUARTIERE AFFARI, dichiarare la inammissibilità dell'appello *ex art. 348 bis cpc*;

B) nel merito, rigettare tutte le domande in appello proposte nei confronti di EDILTECNO in quanto infondate in fatto e in diritto;

C) ai sensi e per gli effetti dell'art.343, secondo comma cpc, in via d'appello incidentale, in caso di riforma della impugnata sentenza (esclusa ogni responsabilità e ogni addebito a carico di EDILTECNO), accertata e dichiarata l'arbitraria e infondata chiamata in causa di EDILTECO RESTAURI da parte di ASTALDI SPA, condannare quest'ultima al pagamento delle spese di lite del primo grado e del secondo (e, comunque a tenerla indenne dagli oneri correlati alle corrispondenti rifusioni poste a carico della stessa EDILTECNO a vantaggio del CONSORZIO QUARTIERE AFFARI);



E) in ogni caso con vittoria di spese di I e II grado di giudizio;

F) in via istruttoria riservata ogni richiesta nei termini previsti dall'art.183 VI comma cpc per la cui concessione sin da ora si insta.”

Per SA-FER S.p.A.:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, respingere per quanto concerne la SA-FER spa l'appello proposto dal Consorzio Quartiere Affari con atto notificato in data 28/04/2016 avverso la sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 30/10/2015 n. 12207/2015 così confermandola,

in via subordinata, e nell'ipotesi di riforma della sentenza, accogliere le conclusioni della SA-FER spa già formulate in primo grado che si trascrivono

- dato atto ed accertato che la SA-FER spa non ha avuto alcun rapporto contrattuale in ordine ai lavori della costruzione del parcheggio, per cui è causa, con la convenuta Astaldi spa, con la committente Asio srl, già Immobiliare Metanopoli e con il Consorzio Quartieri Affari, attuale proprietario del parcheggio, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque il difetto di legittimazione attiva di Astaldi nei confronti di SA-FER spa;

- Dato atto e accertato che i pretesi vizi non sono stati denunciati a SA-FER (tra l'altro non potevano essere denunciati per la sua estraneità alla costruzione del parcheggio) e che la presente azione è stata promossa da Astaldi oltre i termini previsti dall'art. 1669 c.c., dichiarare la decadenza dalla garanzia e la prescrizione del diritto al risarcimento danni.

- Dato atto che l'ATP si è svolto senza la partecipazione e senza il contraddittorio della SA-FER dichiarare la stessa di nessuna efficacia nei suoi confronti;

- Comunque assolvere SA-FER da ogni domanda svolta nei suoi confronti da Astaldi spa con l'atto di citazione di chiamata di terzo notificato in data 18/10/2012.

Col favore delle spese di lite più spese generali di studio oltre oneri e accessori di legge anche del presente grado del giudizio.”

Per GENERALI ITALIA:



“Piaccia alla Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in rito e nel merito anche ex artt. 342 e 348 c.p.c.,

In via principale: dichiarare inammissibili le nuove allegazioni dell'appellante ed in ogni caso respingere con ogni statuizione l'appello proposto dal Consorzio Quartiere Affari avverso la sentenza n. 12207/2015 del Tribunale di Milano confermando la sentenza di primo grado. Vinte le spese.

Sempre in via principale, dato atto che nessuna domanda è stata riproposta nei confronti di Alleanza Toro, con conseguente rinuncia ad ogni domanda nei confronti di Alleanza Toro ora Generali Italia S.p.A., dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale nei confronti della conchiudente e comunque dichiarare inammissibile ogni eventuale nuova pretesa nei confronti della conchiudente, con le consequenziali statuizioni in rito e nel merito.

Vinte le spese.

In via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'avverso gravame, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato a Ediltecno Restauri ai sensi e per gli effetti degli artt. 163/4 e 164, IV comma c.p.c. e, conseguentemente, la nullità dell'atto di chiamata in causa della Alleanza Toro; dichiarare l'inammissibilità delle eventuali domande nuove avanzate da Ediltecno ed Astaldi con le conseguenti statuizioni; dichiarare l'inoperatività o, meglio, l'inesistenza della garanzia assicurativa per i fatti e i danni dedotti in giudizio e, previe le altre declaratorie del caso in rito e nel merito, anche relativamente alla eccepita carenza di legittimazione attiva di Astaldi nei confronti di Ediltecno Restauri, di prescrizione e comunque decadenza del diritto e dell'azione e di infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte nei confronti di Ediltecno Restauri, respingere ogni avversa domanda ed in ogni caso ASSOLVERE Alleanza Toro S.p.A., ora Generali Italia S.p.A., da ogni domanda proposta nei suoi confronti. In ogni caso vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.

C) In via istruttoria, occorrendo, ribadita l'inopponibilità dell'accertamento tecnico



preventivo espletato ante causam nei suoi confronti per non aver partecipato a detto procedimento, senza che ciò costituisca inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sulla Ediltecno Restauri, con riferimento alla domanda proposta nei confronti dell'assicuratore, si chiede che venga ordinata ad Asio S.r.l. e ad Astaldi S.p.A. l'esibizione dell'intero contratto di appalto stipulato tra l'Immobiliare Metanopoli (oggi Asio S.r.l.) ed Astaldi S.p.A. per le opere di cui è causa; che venga ordinato ad Ediltecno Restauri e ad Asio S.r.l. l'esibizione del contratto di appalto stipulato da Ediltecno Restauri con Asio S.r.l.

Si chiede disporsi c.t.u. diretta ad accertare, in contraddittorio tra le parti, le cause dei vizi e danni lamentati dal Consorzio, stabilendo le eventuali quote di responsabilità tra le parti anche in conformità alle condizioni contrattuali previste nella polizza stipulata tra la Ediltecno e l'Alleanza Toro, ora Generali Italia.”

Per SCHIATTI CLEMENTE:

“Voglia l'Il.ma Corte adita, disattesa ogni domanda, eccezione e deduzione contraria, Voglia:

- nel merito rigettare tutte le domande avversarie, ivi comprese quelle che comunque e da chiunque saranno formulate direttamente o indirettamente per estensione nei confronti dell'esponente in quanto infondate in fatto e diritto;
- in via subordinata nel denegato caso di anche solo parziale accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'esponente, dichiarare la ARCH INSURANCE COMPANY (Europe) L.t.d. tenuta a manlevare integralmente l'odierno terzo chiamato, tenendolo indenne da ogni conseguente esborso di qualsiasi natura, con versamento diretto all'avente diritto di tutte le somme, nessuna esclusa, che dovessero eventualmente essere decise come dovute.

Spese, anche generali come per legge, ed onorari del giudizio interamente rifusi.”

Per ARCH INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:

In via preliminare:



- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avverso gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 348-ter c.p.c. per le ragioni indicate in narrativa.

In via principale:

- rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui al presente atto e, per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata n. 1207 emessa dal Tribunale di Milano e depositata il 30 ottobre 2015.

In via subordinata ed in caso di riforma anche parziale della sentenza impugnata:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza dell'azione attorea per decorrenza dei termini previsti dagli artt. 1667 e 1669 c.c. e, per l'effetto, respingere la domanda risarcitoria formulata dal Consorzio e, conseguentemente, la domanda di manleva avanzata nei confronti di Arch per le ragioni indicate in narrativa;

- accertare e dichiarare l'inopponibilità ad Arch della CTU resa nell'ambito dell'ATP che ha preceduto l'odierno giudizio per i motivi esposti in narrativa;

NEL MERITO:

In via principale

- respingere le domande tutte svolte nei confronti di Asio e dell'Ing. Schiatti perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova e, conseguentemente, la domanda di manleva avanzata dall'Assicurato nei confronti di Arch per i motivi indicati in narrativa;

In via subordinata

- nella denegatissima ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti di Asio e dell'Ing. Schiatti e della domanda di manleva di questo nei confronti di Arch, determinare l'indennizzo eventualmente dovuto dalla Compagnia - previa ripartizione delle quote interne di responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e previa sua riduzione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., - entro il limite massimo di indennizzo per Richiesta di Risarcimento pari ad Euro 4.000.000,00 (Euro quattromilioni/00) - sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza - e,



comunque, previa applicazione della franchigia pari Euro 25.000,00 (Euro venticinquemila/00).

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA, CPA e spese generali di entrambi i gradi di giudizio.”

Per FINZI BRUNO:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello - respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione - così disporre:

-in via preliminare, dichiarare con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. inammissibile, ex art. 348 bis c.p.c., l’impugnazione della sentenza n. 12207/2015 del Tribunale di Milano depositata in data 30.10.2015, svolta dal Consorzio Quartiere Affari, rigettando l’appello e confermando la sentenza impugnata;

-in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l’impugnazione ex art. 342 c.p.c., rigettando l’appello e confermando la sentenza impugnata, disponendo anche con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.;

-o comunque, rigettare l’appello proposto in quanto inammissibile ed infondato in virtù di tutte le eccezioni, deduzioni, domande e difese già formulate in primo grado con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. o in subordine, ove necessario, assunti i più opportuni mezzi di prova ai sensi dell’art. 356 c.p.c.;

-in ogni caso rigettare ogni domanda avversaria, comprese quelle che comunque e da chiunque siano formulate direttamente o indirettamente nei confronti dell’ing. Finzi in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;

-in via di ulteriore subordine, in caso di mancato accoglimento delle precedenti domande, accogliere le domande già formulate e precisate dall’ing. Finzi in primo grado:

-in via preliminare: dichiarare l’inammissibilità della domanda svolta da ASIO nei confronti dell’ing. Bruno Finzi per nullità dell’atto di citazione del terzo ai sensi dell’art.164, comma 4, c.p.c. e

-sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ASIO nei



confronti del terzo chiamato ing. Bruno Finzi e di legittimazione passiva dello stesso;

- rigettare ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. Finzi, sia per prescrizione e decadenza, sia, comunque, in quanto infondata in fatto ed in diritto ed anche inammissibile laddove svolta tardivamente; nel denegato caso di condanna solidale dichiarare altresì il diritto di regresso dell'ing. Finzi nei confronti degli altri coobbligati e dei rispettivi garanti, per tutti gli importi che lo stesso fosse tenuto a versare, oltre l'importo allo stesso specificamente addebitabile;
- in subordine, nel denegato caso di accoglimento - anche solo parziale - delle domande svolte nei confronti del terzo convenuto ing. Bruno Finzi, condannare la Compagnia Allianz S.p.a.-RAS, in virtù delle condizioni di polizza in essere via via rinnovate anno per anno, a tenere manlevato l'ingegnere da ogni pretesa svolta nei suoi confronti;
- in ogni caso, con la rifusione di tutte le spese e competenze del giudizio.

-In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio, respinte le istanze istruttorie avversarie, si chiede l'assunzione della prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:

- cap.1: “Vero che in data 8 giugno 2005 vi era il collaudo provvisorio delle opere eseguite da Astaldi spa e che quest'ultima società doveva sollecitare a ASIO il collaudo definitivo con lettera in data 16.2.2005 ivi doc. 3 che si rammostra”;
- cap.2: “Vero che la ASIO nominava collaudatore l'ing. Carlo Valtolina come da doc. 4 che si rammostra il quale era stato nominato D.L. da ASIO per i lavori affidati a Ediltecno s.r.l. per la realizzazione della superficie della piazza con sottostante i parcheggi pubblici oggetto del presente giudizio”
- cap.3: “Vero è che nel corso della visita del 18 giugno 2005 per il collaudo definitivo veniva constatata la presenza di lavorazioni eseguite da altre ditte su opere di Astaldi”;
- cap.4: “Vero è nel maggio 2005 che l'ing. Carlo Valtolina confermava che la proprietà aveva incaricato una ditta esterna per la realizzazione dell'impermeabilizzazione di tutti i cavedi e dei corselli dei parcheggi con sovrastante grigliato e che a ciò provvedevano altre ditte diverse da Anstaldi; come anche alla



bonifica ed impermeabilizzazione dei getti nonché al rifacimento dell'impermeabilizzazione betonica della piazza”;

-cap.5: “Vero è che al collaudatore ing. Valtolina nel corso dell'esecuzione dei lavori dell'Ediltecnò “““;

-cap.6: “Vero che ad altre ditte furono affidati i lavori relativi alle griglie ed anche a parte delle rampe”;

-cap.7: “Vero che i lavori eseguiti da Astaldi subirono gravose sollecitazioni dalle lavorazioni svolte dalle imprese incaricate da Asio per la realizzazione del giardino e delle opere sovrastanti il parcheggio consegnato a rustico, senza prescrizioni in ordine al successivo utilizzo”;

-cap.8: “Vero che l'ing. Valtolina nel giugno 2005 chiedeva il posizionamento di tettoie che non erano state mai progettate o richieste nei lavori affidati alla Astaldi”;

-cap.9:”Vero che dopo la consegna delle opere furono eseguiti interventi sulla impermeabilizzazione realizzata da Astaldi, ad opera di altre e diverse ditte incaricate da ASIO, in particolare la soletta di copertura (soletta piazza) subiva un cattivo uso da parte impresa esecutrice di altri appalti (supermercato Esselunga e sistemazione piazza) con carichi eccessivi che hanno danneggiato l'impermeabilizzazione”;

-cap.10: “Vero che il gestore del parcheggio pubblico, sig. Nappi, interveniva nel 2005 a coordinare con ASIO gli interventi da realizzare”;

-cap.11: “Vero che altra impresa ha posto una impermeabilizzazione sovrastante a quella eseguita da Astaldi”, con i seguenti testi: ing. Carlo Valtolina, ing. Michele Candeo, ing. Alberto Sabato, Amos Romano, Maurizio Morando. Nel denegato caso di ammissione di prove dedotte dalle altre parti, si chiede di essere ammessi sui medesimi capitoli a prova contrario con i seguenti testi: ing. Carlo Valtolina, ing. Michele Candeo, ing. Alberto Sabato, Amos Romano, Maurizio Morando ed anche ing. Costantino Ferrando, geom. Alessandro Guelfi.

-Nel denegato caso il Giudice non si pronunci sulle dirimenti eccezioni di nullità e di prescrizione e decadenza, ove fosse disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio, si chiede che il CTU accerti anche le eventuali quote di responsabilità.



-Con vittoria di tutte le spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.

-In via istruttoria, sempre in subordine al mancato accoglimento delle domande di inammissibilità dell'impugnazione e solo ove occorra e senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che vengano assunti ex art. 356 c.p.c. i mezzi di prova già suindicati.”

Per ALLIANZ S.p.A.:

“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria eccezione o deduzione così giudicare:

In via pregiudiziale

- dichiarare inammissibile l'appello proposto dal Consorzio Quartiere Affari perché rassegnato disattendendo gli oneri previsti dall'art. 342, cod. proc. civ, con ogni statuizione conseguente, anche in punto di spese, nonché, se ritenuto dall'ecc.ma Corte, l'appello nella sua integrità per le ragioni pure rassegnate ai sensi dell'art. 348 bis, cod. proc. civ.

Nel merito

- respingere l'appello e ogni domanda del Consorzio Quartiere Affari e, per l'effetto,
- confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte, assolvendo comunque la concludente da ogni avversa pretesa, da chiunque proposta e, in particolare, dalla domanda di manleva dell'ing. Bruno Finzi per tutte le chiarite ragioni esplicitate nel doppio grado.

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato Consorzio Quartieri Affari ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano Asio s.r.l. ed Astaldi S.p.A. al fine di ottenere la condanna delle convenute, in via tra loro solidale, al risarcimento dei gravi danni per i vizi ed i difetti manifestati a seguito della realizzazione del parcheggio multipiano interrato ad uso pubblico – di cui esso attore era proprietario - situato nel Comune di san Donato Milanese, al di sotto della Piazza Norberto Bobbio; parcheggio realizzato da Asio s.r.l (già Immobiliare Metanopoli S.p.A., avente causa



della SNAM S.p.A. in esecuzione della convenzione di Lottizzazione in data 4.11.1993 stipulata tra il Comune di San Donato Milanese e la SNAM S.p.A.) ed i cui lavori erano stati eseguiti da Astaldo S.p.A..

Si è costituita Asio s.r.l. eccependo, in via preliminare, l'intervenuta decadenza/prescrizione della domanda avversaria. In ogni caso, nel merito, la stessa parte domandava il rigetto della pretesa avversaria; in via subordinata e riconvenzionale, domandava che Astaldi S.p.A. fosse tenuta a manlevarla dalle pretese avversarie, se ritenute fondate, e, comunque, previa chiamata in giudizio dell'ing. Clemente Schiatti, quale progettista delle opere, e dell'Ing. Bruno Finzi, quale direttore dei lavori, domandava che costoro fossero dichiarati obbligati a tenerla indenne e manlevarla per qualsiasi pretesa fatta valere dal Consorzio Quartieri Affari.

Si costituiva Astaldi S.p.A. domandando, a sua volta, che l'avversaria pretesa fosse dichiarata inammissibile e, comunque, prescritta. In subordine, la convenuta domandava il rigetto della domanda attrice ed, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della stessa domanda, la condanna di Asio, ovvero dei terzi Ediltecno s.r.l., SA-FER S.p.A., previa la loro chiamata in giudizio, nonché di ulteriori eventuali imprese appaltatrici dei lavori.

Autorizzate le chiamate in giudizio, si costituivano:

- Ediltecno s.r.l. domandando che fosse dichiarata la nullità della citazione; in ogni caso eccepeva l'intervenuta prescrizione e decadenza del diritto ad ottenere il risarcimento del danno; in via subordinata domandava che il proprio assicuratore Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A., di cui domandava l'autorizzazione alla chiamata in giudizio, fosse dichiarata tenuta e condannata a manlevarla dalle pretese contro di essa svolte;
- SA-FER S.p.A., che chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva e, comunque, il difetto di legittimazione attiva di Astaldi con riguardo alla domanda svolta nei suoi confronti; in ogni caso domandava che fosse dichiarata la decadenza dalla garanzia e la prescrizione del diritto al



- risarcimento del danno, ex adverso azionato, ed, in ogni caso, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti;
- L'Ing. Clemente Schiatti che, preliminarmente, concludeva anch'esso perché fosse dichiarata l'intervenuta decadenza e prescrizione dei diritti risarcitori azionati; nel merito domandava il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e, comunque, per il caso di sua ritenuta responsabilità, che i propria Assicuratori Arch. Insurance Company (Europe) Ltd e Dual Italia S.p.A. fosse tenute a manlearlo;
 - L'Ing. Bruno Filzi domandava che fosse dichiarata la nullità dell'atto di citazione di terzo a lui notificato ovvero che fosse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di Asio nei suoi confronti e, comunque, la sua carenza di legittimazione passiva; nel merito, in ogni caso, domandava il rigetto delle avversarie pretese e, per il caso di sua ritenuta responsabilità, la condanna del proprio Assicuratore Allianz a manlearlo dalle pretese contro di esso fatte valere.

Si costituivano le Compagnie Assicuratrici Arch. Insurance Company (Europe) Ltd e Dual Italia S.p.A., Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. ed Allianz S.p.A., difendendosi dalle pretese avversarie e domandandone il rigetto.

In corso di causa veniva disposta l'estromissione di Dual Italia S.p.A..

Con sentenza n. 12207/2015 il iudice monocratico presso il Tribunale di Milano ha dichiarato l'intervenuta decadenza di Consorzio Quartieri Affari dall'esercizio dell'azione, condannando la medesima attrice a rimborsare alle convenute ed alle terze chiamate le spese di lite e ponendo definitivamente a carico dell'attrice le spese di C.T.U..

Contro tale sentenza ha proposto appello Consorzio Quartieri Affari per i motivi di cui *infra*, concludendo affinché, in riforma della sentenza impugnata, Asio ed Astaldi siano condannate, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno per i vizi delle opere oggetto di causa; in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento dell'appello, previo accertamento della fondatezza delle relative chiamate in causa, in



parziale riforma della sentenza impugnata, le singole convenute e terze chiamate siano condannate al pagamento delle spese e dei compensi dei due gradi di giudizio dei terzi da ciascuna parte rispettivamente chiamati in causa.

Si sono costituiti tutti gli appellati domandando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ediltecno Restauri ha proposto anche appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello principale proposto in relazione alla regolazione delle spese di lite domandando che, in tale ipotesi, le spese sostenute dalla terza chiamata per iniziativa di essa Tecno Restauri, fossero poste a carico di Astaldi.

Instauratosi il contraddittorio anche in questo grado di giudizio, all'udienza 13 luglio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni, come indicato in epigrafe, e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rigettata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..

Dall'atto di citazione in appello di Consorzio Quartieri Affari si evincono chiaramente sia le parti di sentenza impugnata che le ragioni dell'impugnazione e la soluzione proposta dall'appellante. Risulta, infatti, con chiarezza che Consorzio Quartieri Affari, con il primo motivo d'appello, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sua decadenza dalla garanzia per vizi delle opere, argomentando sulla documentazione in atti che, a sua avviso, avrebbe consentito il rigetto dell'eccezione di decadenza, che esso propone. Ugualmente chiara è la censura oggetto del secondo motivo d'appello, formulato per il caso di rigetto del motivo precedente, le ragioni di tale censura e le modifiche richieste.

Pertanto, la Suprema Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che: *“L'art. 342 c.p.c. [...] non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il*



"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata." (Cass. Ord. n. 21336/2017).

Con la sentenza impugnata il Giudice di primo grado ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza e conseguente prescrizione dedotta da Asio ed a cui avevano aderito le altre parti così argomentando:

- Dalla lettera 10.03.2006 inviata dal Comune di San Donato Milanese ad Asio si evinceva che il Presidente pro tempore di Consorzio Quartieri Affari, con riferimento al parcheggio di Piazza Bobbio, già denunciava la presenza di numerose infiltrazioni d'acqua *"meglio descritti nella relazione tecnica dell'Arch. Carlo Borgazzi Barbò"*, allegata alla missiva, invitando all'eliminazione dei vizi;
- La relazione dell'Arch. Barbò, allegata alla missiva, individuava le problematiche ed i vizi riscontrati nel parcheggio e specificava che *"le infiltrazioni evidenziate in corrispondenza dei soffitti, derivavano da problemi legati alle strutture perimetrali di appoggio alle 'pradelles'";*
- Da ciò emergeva che *"a far data dal febbraio –marzo 2006 la parte attrice aveva non solo acquisito piena e dettagliata conoscenza delle problematiche derivanti ai piani interrati del parcheggio oggetto di causa, da fenomeni di infiltrazioni d'acqua (vizi/difetti descritti nella relazione di CTU redatta dall'ing. Albano in sede di ATP, il quale ha messo in evidenza che trattasi di problematiche risalenti di molto nel tempo) ma aveva diffidato Asio alla eliminazione di dette infiltrazioni, pena in difetto il ricorso alla tutela legale"*; conseguentemente era intervenuta la decadenza del Consorzio dall'esercizio del'azione exart. 1669 c.c.;
- Il documento denominato *"Riepilogo collaudi eseguiti"* ove si dava atto che Asio aveva *"eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria prescritti*



durante la visita di collaudo definitivo nella piazza centrale, avvenuta in data 08/02/2008” non costituiva prova del riconoscimento dei vizi oggetto di causa o dell’impegno alla loro eliminazione “tenuto conto dell’oggetto dell’intervento”.

Rigettata la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c., il Giudice, stante la soccombenza dell’attore, ha posto a carico di questa parte le spese fi lite sia delle convenute che delle altre parti costituite *“alla luce del fatto che la chiamata dei terzi in manleva si è resa necessaria in relazione al contenuto delle domande attrici”.*

Contro tale sentenza ha proposto appello Consorzio Quartieri Affari lamentando, con un primo motivo di impugnazione, l’erronea valutazione dei documenti di causa con riferimento alla decadenza dall’azione risarcitoria. Il Giudice di primo grado, infatti:

- si era basato sul contenuto della lettera 10.03.2006 senza considerare che, in occasione del collaudo 10.02.2006 erano stati rilevati fenomeni di infiltrazione ed Asio aveva assicurato che sarebbero stati eliminati; conseguentemente aveva assunto una nuova obbligazione, successiva ed ulteriore rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 1669 c.c.;
- non aveva tenuto conto di quanto risultante dal Riepilogo Collaudi Eseguiti in data 12 ottobre 2006 (doc. 7. Fasc. I grado attuale appellante) con cui il collaudatore delle opere, ing. Gorzio, aveva dato atto ad Asio ed al Comune di San Donato Milanese che gli interventi di manutenzione straordinaria prescritti durante il collaudo 10.02.2006 erano stati regolarmente eseguiti; conseguentemente era evidente che *“dopo la denuncia dei vizi riscontrati, ed a fronte dello specifico impegno assunto in proposito da parte della società lottizzante, il Consorzio ha avuto ampia rassicurazione sulla loro completa eliminazione, visto il collaudo finale eseguito nell’ottobre 2006 in contraddittorio con il Comune di San Donato Milanese e visto che lo svincolo della polizza fideiussoria risultava frutto della corretta eliminazione dei gravi difetti riscontrati e della definitiva ultimazione delle opere”*; conseguentemente *“la successiva scoperta di gravi difetti, sempre nel termine generale di 10 anni*



dalla conclusione dei lavori, ha comportato l'insorgere di un nuovo diritto all'azione ex art. 1669 c.c. che è stato correttamente e tempestivamente esercitato entro e non oltre il termine annuale di decadenza, termine decorrente dalla scoperta di gravi vizi”.

La difesa di Asio s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., dell'impugnazione con riguardo alle circostanze poste a fondamento dell'asserito riconoscimento dei vizi da parte di Asio ed agli impegni all'eliminazione dei vizi stessi, dall'appellante introdotte nel giudizio di primo grado soltanto con la memoria di replica ex art. 190 c.p.c..

L'eccezione non è fondata. L'attuale appellante si è limitata a contrastare le difese avversarie in merito all'asserita decadenza e prescrizione dall'azione ex art. 1669 c.c. sulla base della documentazione già acquisita agli atti, senza introdurre nuovi elementi di difesa ma utilizzando la documentazione prodotta al solo fine di dimostrare come non si fosse verificata all'eccepita decadenza e compiuta la relativa prescrizione dei diritti.

Il motivo d'appello in esame è, però, privo di fondamento.

Dal certificato di collaudo in data 10.02.2006 emerge che, in occasione del sopralluogo 8.02.2006, a cui avevano partecipato i responsabili del Comune di San Donato Milanese, il rappresentante della Lottizzante ed il Direttore dei Lavori, si era constatato che la Lottizzante aveva provveduto ad eseguire correttamente gli interventi segnalati nella precedente visita ma *“che nel frattempo, causa le notevoli precipitazioni nevose e l'uso di sale, si sono verificati degli sbriciolamenti superficiali, alquanto consistenti, di pastina di quarzo e cemento”*; si era, inoltre, constatato anche: *“- che in corrispondenza dei posti auto nn° 700-701, sottostanti la vasca ornamentale della piazza, è presente una piccolissima perdita di acqua; - che in corrispondenza dei posti auto n° 301 e 321, a causa delle preesistenti macchie di umidità, è necessario rifare la tinteggiatura; - che le pompe per il riciclo dell'acqua della vasca ornamentale sono ferme e che l'acqua nella vasca è parzialmente ghiacciata, si presume che siano danneggiate irrimediabilmente”*.



In quella sede il rappresentante della Lottizzante assicurava che questi ultimi inconvenienti sarebbero stati eliminati al più presto e, dunque, riconosceva gli stessi. Tuttavia tale riconoscimento non rileva con riguardo ai vizi e difetti oggetto di causa. Va premesso che il Certificato di Collaudo Definitivo in data 10.02.2006 riguarda le opere relative alla realizzazione della “Nuova Piazza del Lotto Centrale”; non riguarda i piani interrati ma le opere richiamate al paragrafo “Consistenza delle opere” (pag. 3 doc. 6, fasc. I grado appellante) sono tutte relative a lavori esterni.

Con la lettera 10.03.2006 si lamentano, tra l’altro, numerose infiltrazioni d’acqua nel parcheggio, rimandando alla relazione dell’Arch. Borgazzi Barbò. In tale relazione si indica come riscontrate le seguenti problematiche: *“Da un controllo visivo dei solai di copertura realizzati con lastre prefabbricate posate in opera del tipo a ‘predellas’ in appoggio su ossatura portante in cemento armato, si sono riscontrati almeno n. 4 nuovi punti di infiltrazioni di acqua coincidenti con l’area del sovrastante piazzale, di cui uno corrispondente all’area della sopraindicata vasca d’acqua”* (punto 4); *“In un fase successiva si sono riscontrati numerosi e più importanti fenomeni di infiltrazioni di acqua provenienti dai giunti strutturali e dalle pareti perimetrali in cemento armato (muri contro terra) che però sono stati identificati dal Comune come problemi strettamente correlati alle strutture e non pertinenti alle operazioni peritali svolte durante la giornata”* (punto 5).

Si sottolinea che queste ultime problematiche sono ulteriori rispetto a quelle rilevate nel sopralluogo 8.02.2006, come rilevato nella stessa relazione dell’Arch. Borgazzi Barbò, che richiama sia le *“operazioni compiute nella giornata di mercoledì 8 febbraio scorso”* sia *“Una seconda parte dello stesso collaudo, svoltasi al piano interrato avente destinazione d’uso a parcheggio pubblico (coincidente in proiezione con l’area della Piazza)”*. L’Arch., poi, prosegue: *“Al termine delle operazioni di sopralluogo, salutati i tecnici comunali, si è poi proceduto con ‘Ing. Morando di Asio S.r.l. e l’ing. Candeo (direttore dei lavori) e il Consorzio a visionare nuove infiltrazioni di acqua comparse in diversi punti del piano secondo interrato,*



relazionati con l'ausilio del Sig. Nappi della Brava service gestore dell'area del parcheggio".

E' del tutto evidente, dunque, che le problematiche riportate in tale relazione, che riguardano in modo specifico le infiltrazioni ai piani interrati del parcheggio, che hanno formato oggetto delle richieste risarcitorie dell'appellante, sono diverse ed ulteriori rispetto agli inconvenienti rilevati nel certificato di collaudo 10.02 2006 e per le quali Asio ha assunto l'obbligo di intervento e che, oltretutto, sembrano riguardare l'allestimento della piazza soprastante i parcheggi interrati e non le opere dell'appalto oggetto di questa controversia.

Conseguentemente è inconferente la dichiarazione contenuta nel Riepilogo del Collaudi Eseguiti (doc. 7, fasc. I grado appellante) con cui è attestata l'avvenuta esecuzione delle opere di intervento relative agli inconvenienti riscontrati nel sopralluogo 8.02.2006.

Con un secondo motivo di appello, proposto in via subordinata per il caso di rigetto del motivo d'appello principale, il Consorzio lamenta che il Tribunale di Milano l'abbia condannato a pagare le spese di lite a tutte le terze chiamate senza verificare la fondatezza della domanda di garanzia.

Da parte sua Ediltecnò Restauri ha proposto appello incidentale, per il caso di riforma della sentenza, domandando la condanna di Astaldi al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo grado e, comunque, *"a tenerla indenne dagli oneri correlati alle corrispondenti rifusioni poste a carico della stessa Ediltecnò a vantaggio del Consorzio Quartiere Affari"*

In effetti il Giudice di primo grado, con riguardo all'addebito all'attore delle spese di lite delle terze chiamate, ha genericamente motivato *"alla luce del fatto che la chiamata dei terzi in manleva si è resa necessaria in relazione al contenuto delle domande attrici"*, senza svolgere un esame specifico in merito alle singole posizioni; esame che deve essere effettuato in questa sede. Dovranno, pertanto, individuarsi le eccezioni proposte dalle terze chiamate in relazione alle domande di manleva delle proprie chiamanti così da valutare se la chiamata, in astratto, era fondatamente



funzionale alla difesa rispetto alle domande svolte nei riguardi della chiamante medesima.

Asio ha chiamato in giudizio l'Ing. Schiatti e l'Ing. Finzi, rispettivamente in qualità di progettista e di Direttore dei Lavori e, stante la funzione da costoro svolta ed i vizi riscontrati in sede di ATP (di natura progettuale ed esecutiva), non c'è dubbio che, in caso fossero state superate le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione, la pretesa di Asio di vedere accertata l'eventuale responsabilità di tali professionisti, in relazione ai gravi vizi riscontrati, era ampiamente giustificata. Con la conseguenza che le spese sostenute da tali terzi chiamati non possono che gravare sul Consorzio, che ha ingiustamente promosso la causa risarcitoria.

Astaldi ha chiamato in giudizio Ediltecnò Restauri e SA.FER. S.p.A. in quanto Imprese che avevano eseguito lavori ed opere limitrofe al parcheggio interrato e che avevano manomesso i lavori da essa chiamante eseguiti.

Ediltecnò Restauri ha eccepito, oltre la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo, la prescrizione di eventuali diritti risarcitori sia di Asio che di Astaldi, oltre che la decadenza di astratti diritti di garanzia vantati nei suoi confronti.

Tale ultima eccezione è certamente fondata. Il titolo su cui, in relazione alla prospettazione di Astaldi, Ediltecnò era chiamata in manleva era costituito dalla responsabilità ex artt. 1669 c.c. per aver la chiamata, quantomeno, contribuito alla determinazione dei gravi vizi lamentati dal Consorzio. Conseguentemente l'azione di manleva era soggetta ai termini di decadenza di cui all'art. 1669 c.c.; termini decorrenti da quando gli interessati hanno avuto compiuta consapevolezza, oltre che dei vizi, della riferibilità di questi all'opera della terza chiamata. Ciò è certamente avvenuto con il deposito della relazione peritale (8.10.2011), in cui, oltre all'accertamento dei gravi difetti di impermeabilizzazione, si individua la responsabilità di Ediltecnò in quanto *“impresa presente in cantiere al momento della costruzione in contestazione”*; la conseguenza che l'Astaldi avrebbe dovuto denunciare ad Ediltecnò la scoperta dei vizi ad essa ascrivibili. Né rileva quando l'appellata ha avuto notizia dell'intenzione della committente di agire nei suoi



confronti per il risarcimento del danno atteso che l'obbligo di denuncia dei vizi è collegato alla conoscenza dell'esistenza dei vizi e della riferibilità degli stessi e non alla conoscenza delle pretese risarcitorie di terzi; conoscenza, quest'ultima, peraltro, già effettiva con la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato dalla committente, che già anticipava l'intento di Consorzio Quartieri Affari di agire per il risarcimento dei danni.

La domanda di manleva proposta da Astaldi nei confronti di Ediltecnò, pertanto, sarebbe stata inammissibile per intervenuta decadenza e, dunque, le spese di lite delle terze Ediltecnò Restauri devono essere sostenute dalla chiamante.

Per le stesse ragioni risulta inammissibile la domanda di manleva proposta nei confronti di SA.FER, peraltro neppure individuata in modo specifico dal CTU tra le Imprese corresponsabili dei fenomeni infiltrativi e che, secondo la prospettazione dell'Astaldi, dovrebbe rispondere degli stessi in quanto intervenuta per la costruzione dell'edificio Esselunga. Tuttavia, nei confronti di tale terza chiamata, allo stato, non emerge alcun profilo di responsabilità, atteso che il CTU si è limitato a rilevare l'intervenuta realizzazione di parcheggi interrati privati posti in aderenza a quello oggetto di causa, tra cui quelli realizzati per Esselunga, concludendo però che *“allo stato, non può che addebitarsi quanto lamentato da parte Attrice alle parti Resistente 1, Resistente 2 ed alla ditta Ediltecnò S.r.l., risultata l'altra impresa presente in cantiere al momento della costruzione in contestazione”*.

Devono, perciò, porsi a carico di Astaldi anche le spese di lite sostenute da SA.FER. Ediltecnò Restauri, inoltre, ha chiamato in giudizio la propria Compagnia Toro Assicurazioni (attualmente Generali Italia S.p.A.), a cui anche Astaldi ha esteso le domande formulate nei confronti della Ediltecnò, interloquendo sulle eccezioni di inoperatività della polizza dalla Compagnia formulate e domandandone il rigetto.

Conseguentemente Astaldi è tenuta a sopportare anche le spese di lite sostenute dalla Compagnia Toro, la cui partecipazione in giudizio è stata resa necessaria dall'improvvida chiamata di Ediltecnò ed avendo la prima chiamante condiviso e pienamente aderito all'iniziativa processuale della propria chiamata.



Concludendo, la sentenza impugnata va parzialmente accolta disponendo che le spese di lite di primo grado sostenute da Ediltecnico Restauri, SA.FER e Alleanza Toro (attualmente Generali italia) siano poste a carico, così come liquidate, di Astaldi S.p.A..

Le spese di questo grado di giudizio sostenute da Asio s.r.l., Finzi, Schiatti, Clemente, Arch Insurance Company (Europe) Limited ed Allianz S.p.A. devono essere poste a carico di Consorzio Quartieri Affari, soccombente nei confronti di costoro.

Le spese di questo grado di giudizio sostenute da Ediltecnico Restauri, SA.FER e Generali Italia S.p.A. devono essere poste a carico di Astaldi, mentre, stante la reciproca soccombenza, vanno compensate le spese di lite di questo grado di giudizio tra l'appellante ed Astaldi S.p.A..

Dette spese si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe processuali vigenti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 12207/2015 del Giudice monocratico presso il Tribunale di Milano, così dispone:

1. in parziale riforma del capo 2) del dispositivo della sentenza impugnata, dichiara tenuta e condanna Astaldi S.p.A. al pagamento delle spese di lite sostenute da Ediltecnico Restauri s.r.l., SA.FER S.p.A. ed Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A. (attualmente Generali Italia S.p.A.), così come liquidate nel capo medesimo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. Condanna Consorzio Quartiere Affari alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio a favore di Asio s.r.l., Schiatti Clemente, Arch. Insurance Company Europe Limited, Finzi Bruno ed Allianz S.p.A., che liquida per ciascuno di essi in € 13.560,00 per compensi, oltre per spese generali ed oltre oneri di legge;



4. Condanna Astaldi S.p.A. alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio a favore di Ediltecno Restauri s.r.l., SA.FER S.p.A. e Generali Italia S.p.A., , che liquida per ciascuno di essi in € 13.560,00 per compensi, oltre per spese generali ed oltre oneri di legge;
5. Compensa le spese di questo grado di giudizio tra Consorzio Quartiere Affari e Astaldi S.p.A..

Così deciso in Milano, 22/11/2017

Il Consigliere estensore

Dott. Marisa G. Nardo

Il Presidente

Dott. Marina Marchetti

